

Premessa

L'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al sindaco.

La relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito istituzionale del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del sindaco.

La relazione è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto avrebbe dovuto adottare uno schema tipo per la redazione della

relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La presente relazione di "fine mandato" attiene all'attività dell'Amministrazione comunale proclamata eletta il 24 giugno 2009 a seguito delle consultazioni del 06 e 07 giugno 2009 e che vedrà il suo termine con le prossime elezioni di maggio 2014 e mette in evidenza, quindi, i risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi finanziari 2010 al 2013.

La relazione è stata redatta tenendo conto delle principali attività normative e amministrative svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, il quale prevede la descrizione dei seguenti aspetti:

- sistema dei controlli interni ed esiti di tali controlli;
- eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti;
- azioni intraprese dall'ente per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato di convergenza verso i fabbisogno standard;
- situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli enti controllati;
- azioni intraprese per il contenimento della spesa e stato di convergenza verso i fabbisogni standard;
- quantificazione della misura dell'indebitamento complessivo del Comune.

Vengono esposti, quindi, i seguenti aspetti più significativi nel rispetto dello spirito della norma di cui all'art. 4 del richiamato D.Lgs. n. 149/2011 e s.m.

1. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E CONTROLLI INTERNI.

Gli uffici e servizi sono stati organizzati a' sensi di quel che prevede l'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (novellato dall'art. 34 del decreto legislativo n. 150 del 2009), nel quale chiaramente si ribadisce che «... le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Si è proceduto in guisa da affidare la realizzazione del fine pubblico agli organi elettivi (con compiti di rappresentanza diretta degli elettori), mentre la materiale esecuzione degli obiettivi (la gestione) è stata interamente demandata alla competenza degli apparati organizzativi (tecnostuttura). Tanto in ottemperanza di quel che prevede l'attuale panorama normativo frastagliato, ma concorde sul

punto di separare le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.453 del 15 ottobre 1990, soffermandosi sul principio costituzionale stabilito dall'articolo 97 secondo comma della Costituzione («Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari») ebbe a precisare che la distinzione di ruoli - tra la sfera politica e quella gestionale – va individuato nell'imparzialità dell'amministrazione, uno dei principi essenziali cui deve uniformarsi l'organizzazione dei pubblici uffici ponendo le basi giuridiche per argomentare la distinzione tra politica e amministrazione. Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l'inderogabilità del principio della separazione ad opera dello statuto o della legge solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "riserva di competenza" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.

I Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. A mente dell'art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell'art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale

Con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 24 marzo 2010 è stato approvato il regolamento in materia di collaborazioni ed incarichi che, ad integrazione e modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge

24/12/2007, n. 244, il conferimento da parte del Comune di Preseglie (BS) degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza ad esperti esterni all'Amministrazione, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006 n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e, da ultimo, dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, dall'art. 46 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, dall'art. 17, comma 26, lettera a) del decreto legge n. 78/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Organismo più importante per il controllo interno all'Amministrazione è il Revisore dei Conti.

Per il triennio 01.10.2010 – 30.09.2013 il revisore unico dei conti è stato nominato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 29 settembre 2010, mentre per il triennio 2013-2016 si è provveduto tramite sorteggio presso la Prefettura di Brescia ed il revisore è stato nominato con delibera di consiglio comunale n.33 in data 29.11.2013.

L'Organo di Revisione ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell'ente, nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'art. 239 del D.Lgs.n. 267/2000 e delle successive attribuzioni in materia di controllo della spese di personale e di redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Revisore ha inoltre provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l'attività di supporto al Consiglio comunale.

Altro organo di controllo interno all'Amministrazione è l' OIV in funzione di nucleo di valutazione del personale, in persona del segretario comunale a tenore degli articoli 14 D.Lgs. n. 150 del 31 ottobre 2010 in ordine alla nomina di un organismo indipendente di valutazione e 4 comma 1 lettera e) n. 5) della legge 4 marzo 2009 n. 15 a mente dei quali l'esercizio della delega è finalizzato, tra l'altro, a riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche in guisa da assicurare " (...) la piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità". Le valutazioni in ordine ai responsabili dei servizi sono state formulate dal segretario comunale in qualità di componente (unico) dell'OIV (Organo Interno di Valutazione) costituito a mente del suddetto 'art. l'art. 14 del d. lgs. n. 150/2009 in quale, a mente del comma 2 del predetto art. 14 "(...) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'[articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999](#), e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo."

Le valutazioni hanno sviluppato criteri di ponderazione "strettamente connessi al *soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi*".

Il responsabile dell'OIV ha svolto le funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi programmatici

assegnati ai Responsabili delle posizioni organizzative.

La valutazione è stata operata soppesando il raccordo tra gli obiettivi e le *performance* attese in relazione ai risultati conseguiti. Gli obiettivi di gestione hanno costituito il risultato atteso di breve periodo verso il quale sono state indirizzate le attività e coordinate le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. In ogni caso nella valutazione del raggiungimento dei risultati attesi si è proceduto da verifiche volte a trovare un riscontro oggettivo. Gli obiettivi gestionali sono stati definiti in sede di redazione del Bilancio di Previsione. In particolare, sono stati chiariti i differenti ruoli dei centri di responsabilità, distinguendo tra centri responsabili del procedimento e centri gestori mirando ad un contenimento dei numeri dei responsabili di servizio nominati a tenore degli articoli 107 commi 2 e 3 e dell'art. 109 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 tenendo nella dovuta considerazione la necessità di dover individuare un responsabile del SUAP (sportello unico delle attività produttive) gestito in forma associata con comuni vicini e con la comunità Montana di Valle Sabbia.

In particolare:

- al responsabile che impegna la spesa è associata la responsabilità della gestione del procedimento amministrativo propedeutico all'assunzione dell'atto di impegno e degli atti successivi allo stesso;
- al responsabile destinatario delle risorse contenute nel capitolo di spesa è associata la responsabilità della gestione del servizio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, indipendentemente dalla diretta assunzione dell'impegno di spesa.

A' sensi dell' Art. 4 comma 4 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 è stato individuato l'ufficio competente per il SUAP e nominato il relativo responsabile secondo le forme previste dall'ordinamento interno del comune e dagli accordi sottoscritti in associazione con altri comuni, e con la comunità montana di valle Sabbia anche in ordine alla relativa strutturazione. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

Si è dato avvio allo Sportello unico per le attività produttive telematico a cui si potrà accedere dai comuni associati nell'esercizio della funzione, dalla camera di commercio e dai privati interessati in modo che le pratiche vengono svolte in via interamente telematica in ossequio alla normativa in materia di DIA e SCIA e di autodichiarazione e silenzio assenso.

Lo sportello unico è venuto a costituire «l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva» ed è in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. Attraverso apposite misure telematiche è stato assicurato il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa e le attività relative all'attività produttiva.

Si è proceduto a nominare il responsabile IMU a' sensi dell'art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 504/1992, il quale prevede che il comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili (ex ICI attuale IMU).

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2011 stato approvata la convenzione per la gestione associata dello sportello unico attività produttive SUAP.

Il controllo di gestione, è stato svolto evidenziando le poste più significative riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la relazione previsionale e programmatica,

Nell'ambito dei controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative all'attività amministrativo-contabile, ma i pareri e le valutazioni sono state sempre positive.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 02 maggio 2013 è stato approvato il regolamento dei controlli interni.

Il predetto controllo, a tenore dell'art. 147 del testo unico enti locali D. lgs. N. 267/2000, nel testo come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), come modificata dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#), è volto precipuamente a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

A' sensi del terzo comma del predetto art. 147 nel regolamento medesimo è previsto partecipino all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente ed i responsabili dei servizi.

La necessità di approvare questo regolamento è derivata data dall'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge numero 174 /2012 convertito in legge numero 213 /2012, che ha introdotto puntuali modifiche al Testo Unico degli Enti Locali (in particolare agli articoli 49 e 147 in materia di controlli) finalizzate da un lato a ridisegnare il sistema dei controlli interni e a razionalizzare i controlli esterni e dall'altro lato a introdurre meccanismi di salvaguardia degli equilibri di bilancio e ulteriori strumenti per prevenire il tanto temuto cosiddetto default degli Enti Locali. E' stata individuata nel Segretario Comunale la figura di spicco in materia di prevenzione della corruzione

negli Enti Locali in materia di controlli e questo ridisegna in qualche modo le funzioni del Segretario Comunale, rafforzandone il ruolo di garante della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, muovendo dal presupposto che abbia ad operare in una posizione di imparzialità e di neutralità rispetto alla burocrazia comunale. Sta di fatto che il Segretario Comunale, oltre che a partecipare all'organizzazione del sistema dei controlli interni in base all'articolo 147 comma 4 del TUEL, novellato dall'articolo 3 comma 1 lettera D del decreto legge numero 174 /2012, è ora chiamato a dirigere il controllo di regolarità amministrativa — e questa è una novità — nella fase successiva, facendo un controllo ex post all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa e di una serie di ulteriori atti da individuare, che individuiamo nel regolamento in base all'articolo 147 bis comma 2 novellato.

La seconda novità prevista dalla norma riguarda il contenuto del parere di regolarità contabile, il quale deve essere reso qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'ente: qui si tratta di un'innovazione importante, che di fatto era già stata recepita e era presente, perché a ben vedere il testo previgente stabiliva l'obbligo di acquisire i pareri di regolarità contabile solo nell'ipotesi in cui la proposta deliberativa avesse comportato un impegno di spesa e una diminuzione di entrata.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 02 maggio 2013 si è inoltre provveduto alla nomina del responsabile per la lotta contro la corruzione a tenore dell'art. 1 comma 7 della legge 06/11/2012, n. 190 Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265. recante "Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" In vigore dal 28 novembre 2012 del seguente tenore letterale: "7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione."

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17 dicembre 2012 si è proceduto all'approvazione dell'esercizio in forma associata con la comunità Montana di Valle Sabbia delle funzioni in materia di catasto, di attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi, a' sensi dell'art. 14 commi da 27 in poi del d.l. n. 78/2012 convertito in legge n. 122/2010 modificato dall'art. 16, comma 22, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148 e successivamente sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b) D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 tenendo presente che il comune di Preseglie ha una popolazione residente di circa 1.537 abitanti e quindi è soggetto all'obbligo previsto dal comma 28 del predetto art. 14 d.l. n. 78/2010 di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali elencate al comma 27 entro le scadenze di legge di cui al comma 31-ter e con la sanzione di cui al comma 31-quater.

Il responsabile dei servizi finanziari, da canto proprio, ha svolto le numerose funzioni di controllo che la normativa gli attribuisce quali, ad esempio:

- l'attestazione dell'attendibilità e veridicità delle previsioni e delle relative variazioni;
- le attestazioni di copertura finanziaria sugli atti comportanti impegni di spesa, la segnalazione di potenziali squilibri;
- controlli prodromici (riscontri contabili e fiscali).

Ha svolto inoltre, in aggiunta a dette funzioni, altre relative alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché tutti gli adempimenti in materia tributaria e giuslavoristica.

Il revisore ha poi verificato le procedure adottate dal responsabile del servizio finanziario, la loro adeguatezza e la loro effettiva implementazione ed affidabilità.

Il Comune di Preseglie ha le seguenti partecipazioni societarie:

1.

L'art. 113 comma 4 T.U.E.L. d. lgs. n. 267/2000 stabilisce infatti che gli enti locali possano avvalersi, per la gestione diretta dei servizi pubblici locali attribuiti alla loro competenza, di società di capitali con partecipazione totalitaria di capitale pubblico (cd. "*in house pura*"), a condizione che gli enti pubblici titolari dell'intero pacchetto azionario esercitino, sulla società di capitali, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società partecipata realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Il punto controverso della citata disposizione riguarda i tratti essenziali del «controllo analogo» e, nel silenzio della legge, è spettato alla giurisprudenza (comunitaria e nazionale) riempire di contenuti concreti la condizione di «controllo analogo», richiesta dal legislatore nazionale per legittimare l'affidamento di servizi pubblici locali "*in house*" a favore delle società a capitale interamente pubblico. Sul tema, la prima rilevante pronuncia è quella della Corte di Giustizia 13 ottobre 2005, causa C-458/03. Con la sentenza cd. "Parking Brixen", infatti, i Giudici comunitari hanno approfondito il tema relativo all'affidamento diretto di pubblici servizi, pervenendo ad una più puntuale individuazione dei caratteri del controllo che l'ente deve poter esercitare sulla società affidataria del servizio pubblico. Secondo la Corte di giustizia, il controllo esercitato dall'autorità pubblica concedente deve essere tale da consentire di influenzare le decisioni dell'ente concessionario: "(...) Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (...)" (punto 65 sentenza cd. "Brixen"). In altri termini, secondo l'orientamento comunitario consolidatosi nel tempo, per "controllo analogo" si intende un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica, in particolare, quando sussiste

un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sulla società. In questi casi, dal momento che la società non è soggetto terzo rispetto all'ente pubblico, risulta coerente con i principi comunitari l'affidamento diretto del servizio.

2. CORTE DEI CONTI.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di Milano, ha svolto la sua attività prendendo a riferimento gli atti inviati direttamente dal Comune in materia di contabilità. Si è servita inoltre delle dettagliate informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui rendiconti redatti dal Revisore.